

Patenti UE, la rivoluzione

**Nuove categorie di patenti e nuovi esami pratici.
Speciale patenti europee con schemi e tabelle di uso immediato.**

@ Sempre più "elettronici" con la PEC

L'obbligo della posta elettronica certificata viene esteso anche alle imprese individuali, vediamo come un vantaggio e non come un ostacolo alla crescita dell'impresa.

Le nuove patenti di guida

Inserto staccabile con lo schema di tutte le nuove patenti ed il riepilogo dei mezzi obbligatori coi quali sostenere i nuovi esami.

SIDA CQC

Ultimato il prodotto con la parte della formazione periodica per la CQC merci.
I corsi possono iniziare dal 9 marzo 2013.

Il nuovo reato della guida senza patente corrispondente

Non c'è da scherzare: se la patente non è quella giusta, si rischia di finire in tribunale.

**Seminari di Formazione Informazione
gratuiti, relativi a tutte le novità 2013.**

Per tutte le informazioni visitate il nostro sito www.patente.it



Direttore Responsabile
Daniele Filippi
d.filippi@patente.it

Stampa
Reggiani spa
Brezzo di Bedero (VA)

Editore
AutoSoft Multimedia Srl

Progetto grafico
Matteo Cassarino
m.cassarino@patente.it

Trimestrale
Pubblicazione Registrata presso il Tribunale di Varese n. 827 del 22/3/2002.

Redazione
Via Verdi, 87 21010 Germignaga (VA)
Tel. 0332/511550 Fax 0332/530305

Daniele Filippi
d.filippi@patente.it

Diana Agostinelli
d.agostinelli@patente.it

Maria Petese
m.petese@patente.it

Si ringrazia per la collaborazione Valerio Platia,
insegnante di autoscuola ed esperto Confarca

Flash

PEC (posta elettronica certificata): tempi più stretti per le imprese individuali

Dotarsi di PEC (posta elettronica certificata) e comunicarlo alla Camera di Commercio è da tempo un obbligo per le società. Mancavano all'appello solo le imprese individuali già costituite (per quelle di nuova costituzione, infatti, l'obbligo di comunicazione della PEC è contestuale all'iscrizione nel Registro delle Imprese).

Ora la legge n. 221 del 17 dicembre 2012 di conversione del Decreto Sviluppo bis anticipa questo adempimento al **30 giugno 2013**. Entro questa data (e non più entro il 31 dicembre 2013 come inizial-

mente previsto dal DL Sviluppo), tutte le ditte individuali dovranno aver comunicato la propria PEC alla Camera di Commercio.

La mancata comunicazione della PEC entro i termini previsti è sanzionata.

Per richiedere una casella PEC ci si deve rivolgere ad uno dei gestori iscritti nell'Elenco pubblico dei gestori PEC, tenuto dall'Agenzia per l'Italia digitale, consultabile all'indirizzo http://www.digitpa.gov.it/pec_elenco_gestori.

La **PEC**, o posta elettronica certificata, è un sistema di comunicazione che permette di inviare messaggi e-mail con la stessa validità legale di una raccomandata con avviso di ricevimento (ossia, l'avvenuta consegna è opponibile a terzi).

L'obiettivo della legge che dispone questo obbligo è quello di favorire la dematerializzazione dei documenti e semplificare le comunicazioni telematiche aventi valore legale.

Autocertificazione dei rischi: valida sino al 31 maggio 2013 nelle aziende fino a 10 dipendenti

Le aziende fino a 10 dipendenti che non rientrano nelle attività più pericolose ai sensi dell'art. 31 comma 6 lett. a),b),c), g) del Testo Unico sulla sicurezza, potranno continuare ad **autocertificare la valutazione dei rischi fino al 31 maggio 2013**; lo dispone la Legge di Stabilità. Dopo questa data scatterà anche per loro l'obbligo di redigere un DVR (Documento di Valutazione dei Rischi), che potrà essere

elaborato attraverso procedure standardizzate (definite da apposito decreto interministeriale del 30 novembre 2012 e pubblicato sulla G.U. del 6 dicembre 2012, n. 285). Lo spiega la nota di chiarimento del Ministero del Lavoro (Prot. 32/0002583/MA001.A001). La mancata redazione del DVR avente le caratteristiche previste dalla normativa equivarrà, dopo il 31/05/2013, ad una mancata valu-

tazione dei rischi in ambiente di lavoro, con conseguente applicazione delle relative sanzioni, in caso di verifiche e controlli. Per maggiori informazioni sugli adempimenti legati alla redazione del DVR ed alla sicurezza in generale, si rimanda alle associazioni di categoria o al proprio commercialista.



Tutti i vantaggi del Web

- aggiornamenti in tempo reale
- pubblicazione integrale delle norme di legge: decreti, circolari, direttive, ecc.
- commenti periodici sulle novità legislative di maggior interesse per il settore
- disponibilità di aggiornamenti software dei prodotti SIDA
- guide in pdf e filmati utili per il lavoro di tutti i giorni

Metti il sito internet www.patente.it tra i tuoi preferiti!

Patenti UE: la rivoluzione è appena cominciata

Dal 19 gennaio 2013 siamo ancora più europei: sì, perché la terza direttiva europea sulle patenti, la n. 126 del 2006, è stata pienamente recepita in Italia attraverso il Decreto Legislativo n. 59/2011.

Questo vuole dire molte cose: che ci sono **nuove categorie di patenti, che cambiano le modalità degli esami, che ci sono nuovi veicoli obbligatori con cui sostenere le relative prove pratiche, che non esiste più il C.I.G. per la guida dei ciclomotori, che esiste un nuovo tipo di reato**

ovvero la guida senza patente corrispondente.

Questo vuole anche dire che **ci sono anche parecchi punti interrogativi su come procedere nella nuova materia.**

Il Ministero è uscito, nelle ultime settimane, con parecchi decreti e circolari che dettano sì le nuove regole, ma in modo non sempre chiaro ed esauriente, ragion per cui cercheremo di “separare il grano dal loglio”, ovvero distinguere le cose certe da quelle incerte. Nella speranza di

fare un servizio utile a tutti gli operatori di autoscuola e di agenzia alle prese, ogni giorno, con le domande dei loro utenti. Siamo tutti in attesa di avere indicazioni più precise dal Ministero.

Dal momento che la situazione è alquanto instabile, invitiamo tutti i lettori a consultare periodicamente il nostro sito internet www.patente.it in modo da avere informazioni in tempo reale sulle novità ministeriali.

Una sola patente in tutta Europa

Una patente dotata di sistemi avanzati di anti-falsificazione: il modello europeo ha innanzitutto queste caratteristiche.

La **"faccia nuova"** di questa patente non ha un significato solo estetico, ma anche e soprattutto funzionale. Serve a individuare più facilmente quegli autisti, e non sono pochi, che quando si vedono revocato il documento nel proprio Stato, ne chiedono il rilascio in un altro Stato, il tutto nella più perfetta impunità, perché i controlli incrociati non sono così facili da

mettere in pratica.

Sarà utile in special modo quando una persona, originaria di un certo Paese Europeo, si trasferisce in un altro Paese. In questo modo sarà immediatamente riconosciuto dalle autorità e dalle forze di Polizia che potranno mettere in atto i provvedimenti più opportuni nel caso il conducente commetta qualche infrazione o circoli addirittura senza la patente o con la patente revocata.



Cambia la gestione in autoscuola (Circolare - 27/12/2012 - Prot. n. 35178 - Patenti di guida)

SIDA GESTIONE E SIDA TUTTOPRENOTA aggiornati alle nuove disposizioni ministeriali

● Modificate le procedure relative a conducenti e patenti di guida

I verbali degli esami di guida devono essere **approvati almeno 10 giorni lavorativi (compreso il sabato) prima della data di ciascuna seduta di guida.** Al più tardi due giorni prima della data prevista per il predetto esame, le Prefetture effettuano le opportune verifiche sui requisiti morali.

● Diventano obbligatorie foto e firma per prenotare gli esami di guida

Per un breve periodo la firma sarà ancora riportata a mano sulla patente, usando un pennarello indelebile e un adesivo di protezione. Per l'acquisizione della firma è sufficiente lo stesso scanner utilizzato per la scannerizzazione della foto.

● Viene centralizzata la stampa delle patenti

I supporti sono personalizzati con stampa in sede centralizzata (CED) e trasmessi, quotidianamente, in plichi contenenti le patenti, con la medesima data di emissione (o elaborazione), a prescindere dal tipo di richiesta (così ad es.: esame, duplicato, conversione, ecc.).

TUTTE LE PATENTI-Cosa posso guidare

(artt. 116 e 124 del Codice della Strada)

Patente A

(età minima 24 anni, 20 se si è titolari di A2 da almeno 2 anni)

Tutti i motocicli, con o senza carrozzetta. Tricicli di potenza superiore a 15 kW.



Patente AM (età minima 14 anni)

Ciclomotori a 2 o 3 ruote e quadricicli leggeri, con cilindrata fino a 50 cm³ e velocità fino a 45 km/h.



Patente A1 (età minima 16 anni)

Motocicli di cilindrata massima di 125 cm³, potenza massima di 11 kW e con rapporto potenza/peso non superiore a 0,1 kW/kg. Macchine agricole rientranti nei limiti di sagoma e di peso dei motoveicoli.



Patente A2 (età minima 18 anni)

Motocicli di potenza non superiore a 35 kW, con rapporto potenza/peso non superiore a 0,2 kW/kg e che non siano derivati da una versione che sviluppa oltre il doppio della potenza massima.



Patente B

(età minima 18 anni)

Autoveicoli con massa massima autorizzata fino a 3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di max 8 persone oltre al conducente anche se trainanti un rimorchio non leggero purché il complesso, nel suo insieme, non superi 3500 kg. Macchine agricole e macchine operatrici non eccezionali.



Patente B1 (età minima 16 anni)

Quadricicli con massa a vuoto inferiore o pari a 400 kg e con potenza massima netta del motore fino a 15 kW.



Patente BE (età minima 18 anni)

Complessi di veicoli: motrice di categoria B + rimorchio o semirimorchio. Questi ultimi devono avere massa massima autorizzata non superiore a 3500 kg.



Patente B con codice 96 (età minima 18 anni)

Complessi di veicoli: motrice di categoria B + rimorchio non leggero purché il complesso non superi 4250 kg.



Patente C

(età minima 21 anni, 18 se si consegue la CQC merci)

Autoveicoli merci max 8 passeggeri con massa massima autorizzata superiore a 3500 kg anche se trainanti un rimorchio leggero.



Patente C1 (età minima 18 anni)

Autoveicoli merci max 8 passeggeri con massa massima autorizzata superiore a 3500 kg e fino a 7500 kg anche se trainanti un rimorchio leggero. Macchine operatrici eccezionali.



Patente C1E (età minima 18 anni)

Complessi di veicoli: motrice di categoria B o C1 + rimorchio o semirimorchio non leggero. Il complesso deve avere massa massima autorizzata non superiore a 12000 kg.



Patente CE (età minima 21 anni, 18 se si consegue la CQC merci)

Complessi di veicoli: motrice di categoria C + rimorchio o semirimorchio non leggero.



Patente D

(età minima 24 anni, 21 se si consegue la CQC persone)

Autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di più di otto persone oltre al conducente anche se trainanti un rimorchio leggero.



Patente D1 (età minima 21 anni)

Autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di non più di 16 persone oltre al conducente, e aventi una lunghezza massima di 8 metri anche se trainanti un rimorchio leggero.



Patente D1E (età minima 21 anni)

Complessi di veicoli: motrice di categoria D1 + rimorchio non leggero.



Patente DE (età minima 24 anni, 21 se si consegue la CQC persone)

Complessi di veicoli: motrice di categoria D + rimorchio non leggero.



*Rimorchio: è leggero entro i 750 kg, è non leggero oltre i 750 kg

Tabellone disponibile in formato 70x100 cm

Passaggio tra le patenti

(fonte: Allegato VI del decreto legislativo n. 59 del 18/04/2011, art. 125 del Codice della Strada, Circolare - 16/01/2013 - Prot. n. 1403 - Patente di guida)

Occorre fare attenzione a rispettare l'età minima prescritta per ogni patente.

PATENTE POSSEDUTA


PATENTE DA CONSEGUIRE

ESAME

Patente AM	➤	Patente A1, A2, A o B	 	Esame teorico + esame pratico
Patente A1	➤	Patente A2		Esame pratico
Patente A1, A2	➤	Patente A		Esame pratico
Patente A1, A2, A, B1	➤	Patente B		Esame pratico
Patente A1, A2, A	➤	Patente BE		Bisogna conseguire prima la patente B
Patente A1, A2, A	➤	Patente C1, C, D1, D		Bisogna conseguire prima la patente B
Patente B	➤	Patente A2, A1		Esame pratico
Patente B	➤	Patente A		Esame pratico
Patente B	➤	Patente C1 o C o D1 o D	 	Esame teorico + esame pratico
Patente B	➤	Patente BE	 	Esame teorico integrativo orale + esame pratico
Patente B	➤	Patente C1E o CE		Bisogna fare prima la patente C1 o C
Patente B	➤	Patente D1E o DE		Bisogna fare prima la patente D1 o D
Patente C1	➤	Patente C	 	Esame teorico + esame pratico
Patente D1	➤	Patente D	 	Esame teorico + esame pratico
Patente C1, C, D1, D	➤	Patente C1E, CE, D1E, DE	 	Esame teorico orale integrativo + esame pratico
Patente CE	➤	Patente D	 	Esame teorico + esame pratico
Patente CE + D	➤	Patente DE		Esame pratico
Patente C	➤	Patente DE		Bisogna fare prima la patente D

Validità delle patenti secondo il principio di contenimento

(art. 125 del Codice della Strada, Circolare - 16/01/2013 - Prot. n. 1403 - Patente di guida)



Le nuove patenti di guida

Nelle pagine seguenti trovate l'inserito staccabile con lo schema di tutte le nuove patenti ed il riepilogo dei mezzi obbligatori coi quali sostenere i nuovi esami.

C'è da dire che, entro il 31 dicembre 2013, dovrà essere recepita in Italia anche la Direttiva 2012/36/CE che inserisce ulteriori specifiche sui veicoli delle categorie A1, A2, A, C e CE per l'esame, ragion per cui consigliamo, a tutte le **autoscuole intenzionate ad acquistare nuovi veicoli**, di fare riferimento alla colonna apposta.

Tabella di equipollenza per i rinnovi di patente

(Circolare - 16/01/2013 - Prot. n. 1403 - Patente di guida)

CIGC	Conseguito fino al 18.01.2013	AM
A	Conseguita entro il 31.12.1985	A
A	Conseguita dal 01.01.1986 al 25.04.1988	AM + "a" ovvero A se è stata sostenuta la prova pratica integrativa.
A senza limitazioni	Conseguita con accesso diretto dal 26.04.1988 oppure con accesso graduale dal 26.04.1988 fino al 18.01.2011	A
A con limitazioni	Conseguita dal 19.01.2011 al 18.01.2013	A
A1	Conseguita dal 01.07.1996 al 30.09.1999	A
A1	Conseguita dal 01.10.1999 fino al 18.01.2013	A1
B	Conseguita entro il 31.12.1985	A, B
B	Conseguita dal 01.01.1986 al 25.04.1988	"a", B
B	Conseguita dal 26.04.1988 al 18.01.2013	B
C	Conseguita fino al 18.01.2013	B, C
D	Conseguita entro il 30.09.2004	B, C, D
D	Conseguita dal 01.10.2004 al 18.01.2013	B, D
E conseg. con pat. B	Conseguita fino al 18.01.2013	BE
E conseg. con pat. C	Conseguita fino al 18.01.2013	CE
E conseg. con pat. D	Conseguita entro il 30.09.2004	CE, DE
E conseg. con pat. D	Conseguita dal 01.10.2004 fino al 18.01.2013	DE

LE DEROGHE PER I VEICOLI

Fino a quando non modificano il regolamento delle autoscuole (il Decreto 317/1995) le **autoscuole non sono obbligate ad acquistare i nuovi veicoli per gli esami. Oltretutto ci sono delle deroghe che le autoscuole possono sfruttare a loro vantaggio.**

La deroga per i veicoli delle categorie AM, A1, A2, A, B1

Per le patenti AM, A1, A2, A e B1 possono essere usati anche veicoli di terzi, l'importante è che venga compilata un'attestazione sostitutiva conforme (nelle circolari c'è il fac-simile).

La deroga per i veicoli delle superiori

I veicoli utilizzati per le prove per le categorie C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE, anche se non conformi ai requisiti minimi indicati, possono continuare a essere utilizzati fino alla data del 30 settembre 2013, se alla data del 17 luglio 2008 erano già inseriti nel parco veicolare di un'autoscuola o di un centro di istruzione automobilistica, anche se successivamente trasferiti in proprietà ad altra autoscuola o ad altro consorzio;



Le prescrizioni relative alla massa effettiva in sede di esame dei veicoli per le patenti di categoria C1E, C, CE, D1E e DE non si applicano fino alla data del 29 giugno 2013

Il reato di guida senza patente corrispondente

La guida senza patente è sempre stata considerata un illecito penale (art. 116 del Codice della Strada): adesso, **anche la guida con patente di categoria diversa, ovvero "non corrispondente", è considerata tale.** Quindi, ad esempio, chi guida un autocarro di oltre 3,5 tonnellate, per cui è richiesta la patente C, ma ha solo la patente B, rischia un'ammenda di 2257 euro e l'accusa di reato. Stesso discorso per chi guida un autobus per cui è richiesta la patente D ed invece è titolare solo della patente C.

Uniche eccezioni, quelle per chi guida con la patente B un veicolo della categoria A, oppure con la patente A1 un veicolo della categoria A2 o A: in questo caso i trasgressori rischiano "solamente" una sanzione di 1000 euro e la sospensione della patente da 4 a 8 mesi.

Categ	Note	Veicoli per l'esame di guida (Direttiva 2006/126/CE, in vigore dal 19/01/2013)	Veicoli per l'esame di guida (Direttiva 2012/36/UE, in vigore entro il 31/12/2013) <i>in grassetto le differenze rispetto alla dir. 2006/126/CE</i>	Sintesi grafica dei veicoli per l'esame di guida (Direttiva 2012/36/UE)	Veicoli che si possono guidare (Art. 116 CdS, come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 18/04/2011, n. 59)
AM 14 anni	<ul style="list-style-type: none"> Sostituisce il CIGC, che non viene più rilasciato. Anche i maggiorenti, divenuti tali prima del 1° ottobre 2005, che intendano conseguire la patente AM devono sostenere i relativi esami (di teoria e di guida). In alcuni Stati dell'UE occorre aver compiuto 16 anni per guidare veicoli della categoria AM. 	<p>Ciclomotore a due ruote (categoria L1e) ovvero ciclomotore a tre ruote (categoria L2e) o quadriciclo leggero (categoria L6e), quest'ultimi omologati per il trasporto di un passeggero oltre al conducente.</p> <p><i>Commento: Non necessariamente devono essere dotati di cambio di velocità manuale.</i></p>	<p>Nessuna modifica rispetto alla Direttiva 2006/126/CE</p>	<p>≤ 45 km/h ≤ 50 cc ≤ 4 kW</p> 	<p>Ciclomotori a due ruote (categoria L1e), con velocità massima di costruzione non superiore a 45 km/h, la cui cilindrata è inferiore o uguale a 50 cm³ se a combustione interna, oppure la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici.</p> <p>Ciclomotori a tre ruote (categoria L2e) aventi una velocità massima per costruzione non superiore a 45 km/h e caratterizzati da un motore la cui cilindrata è inferiore o uguale a 50 cm³ se ad accensione comandata, oppure la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori a combustione interna, oppure la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici.</p> <p>Quadricicli leggeri (categoria L6e) la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 350 kg (esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici), la cui velocità massima per costruzione è inferiore o uguale a 45 km/h e la cui cilindrata del motore è inferiore o pari a 50 cm³ per i motori ad accensione comandata, o la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori a combustione interna, o la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici.</p>
A1 16 anni	<p>Non è più consentito guidare quadricicli pesanti (ad esempio i quad).</p>	<p>Motociclo di categoria A1, senza sidecar, avente una cilindrata minima di 120 cm³ e in grado di raggiungere una velocità di almeno 90 km/h.</p> <p><i>Commento: Con l'espressione "motociclo di categoria A1" si sottintende che non deve superare la cilindrata di 125 cm³, la potenza di 11 kW e il rapporto potenza/peso di 0,1 kW/kg.</i></p>	<p>Motociclo di categoria A1, senza sidecar, di una potenza nominale massima di 11 kW e con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,1 kW/kg e capace di sviluppare una velocità di almeno 90 km/h.</p> <ul style="list-style-type: none"> Se il motociclo è a motore a combustione interna, la cilindrata del motore è almeno di 120 cm³ (1). Se il motociclo è a motore elettrico, il rapporto potenza/peso del veicolo è di almeno 0,08 kW/kg. <p><i>Commento: Con l'espressione "motociclo di categoria A1" si sottintende che non deve superare la cilindrata di 125 cm³.</i></p>	<p>≥ 120 cc e ≤ 125 cc ≤ 11 kW potenza/peso ≤ 0,1 kW/kg (es. 11kW/110Kg=0,1 kW/kg) vel. min. 90 km/h se elettrico: potenza/peso ≥ 0,08 kW/kg</p> 	<ul style="list-style-type: none"> Motocicli di cilindrata massima di 125 cm³, di potenza massima di 11 kW e con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,1 kW/kg. Tricicli di potenza non superiore a 15 kW. Macchine agricole che non superano i limiti di sagoma dei motoveicoli (2,5 ton. di massa complessiva; 1,6 m di larghezza; 4 m di lunghezza; 2,5 m di altezza).
A2 18 anni	<ul style="list-style-type: none"> Conseguita dal 19 gennaio 2013 permette di guidare motocicli fino a 35 kW; trascorsi 2 anni dal conseguimento non si trasforma in patente A. Conseguita prima del 19 gennaio 2013 permette di guidare motocicli fino a 25 kW e dopo 2 anni si trasforma in patente A. Abilita anche alla A1. 	<p>Motociclo senza sidecar, avente una cilindrata minima di 400 cm³ e una potenza di almeno 25 kW.</p> <p><i>Commento: è pleonastico che la potenza massima non deve superare 35 kW, il rapporto potenza/peso non oltre 0,2 kW/kg e che non derivi da una versione che sviluppa oltre il doppio della potenza massima.</i></p>	<p>Motociclo senza sidecar, di una potenza nominale di almeno 20 kW ma non superiore a 35 kW e con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,2 kW/kg.</p> <ul style="list-style-type: none"> Se il motociclo è a motore a combustione interna, la cilindrata del motore è almeno di 400 cm³ (1). Se il motociclo è a motore elettrico, il rapporto potenza/peso del veicolo è di almeno 0,15 kW/kg. <p><i>Commento: è pleonastico che il motociclo non deve derivare da una versione che sviluppa oltre il doppio della potenza massima.</i></p>	<p>≥ 400 cc ≥ 20 kW e ≤ 35 kW potenza/peso ≤ 0,2 kW/kg In versione "libera", no doppia potenza max se elettrico: potenza/peso ≥ 0,15 kW/kg</p> 	<p>Motocicli di potenza non superiore a 35 kW, con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,2 kW/kg e che non siano dei modelli che in versione "libera" (cioè non depotenziata) sviluppano oltre il doppio della potenza massima.</p>
A 24 anni	<ul style="list-style-type: none"> Si consegue all'età di 24 anni, a meno che si possieda la patente A2 da almeno 2 anni, in tal caso l'età minima scende a 20 anni; tuttavia, i tricicli oltre 15 kW non si possono guidare prima dei 21 anni. Abilita anche alla A1, A2. 	<p>Motociclo senza sidecar, avente una cilindrata minima di 600 cm³ e una potenza di almeno 40 kW.</p>	<p>Motociclo senza sidecar, la cui massa a vuoto supera 180 kg (l'Italia può decidere di accettare una tolleranza di 5 kg sotto la massa minima prescritta), con potenza nominale di almeno 50 kW.</p> <ul style="list-style-type: none"> Se il motociclo è a motore a combustione interna, la cilindrata del motore è almeno di 600 cm³ (1). Se il motociclo è a motore elettrico, il rapporto potenza/peso del veicolo è di almeno 0,25 kW/kg. 	<p>≥ 600 cc ≥ 50 kW massa a vuoto > 180 kg se elettrico: potenza/peso ≥ 0,25 kW/kg</p> 	<p>Motocicli di qualsiasi cilindrata e potenza, purché si è titolari della patente A2 da almeno 2 anni e si effettua un nuovo esame di guida, in quanto la patente A2 (conseguita dal 19/01/2013) non si trasforma automaticamente in A..</p>

<p>B1 16 anni</p>	<p>Patente specifica per la guida dei quadricicli pesanti (ad es. i quad).</p>	<p>Un quadriciclo a motore (categoria L7e), capace di sviluppare una velocità di almeno 60 km/h (2).</p>	<p>Nessuna modifica rispetto alla Direttiva 0006/126/CE</p>	<p>massa a vuoto ≤ 400 kg (550 kg se veicoli merci) ≤ 15 kw vel. min. 60 km/h retromarcia</p> 	<p>Quadricicli pesanti (categoria L7e), la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 400 kg (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza massima netta del motore è inferiore o uguale a 15 kW.</p>
<p>B 18 anni</p>	<p>• Consente, solo in Italia, di guidare anche i veicoli della categoria A1. • Abilita anche alla A1, B1.</p>	<p>Un veicolo a quattro ruote di categoria B, capace di sviluppare una velocità di almeno 100 km/h.</p>	<p>Nessuna modifica rispetto alla Direttiva 2006/126/CE</p>	<p>vel. min. 100 km/h doppi comandi cod. 96 : rimorchio > 750 kg complesso; > 3500 kg e ≤ 4250 kg No doppi comandi</p> 	<p>• Autoveicoli la cui massa massima autorizzata non supera 3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto persone oltre al conducente. Agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg ovvero un rimorchio che superi 750 kg, purché la massa massima autorizzata di tale combinazione non superi 4250 kg. Qualora tale combinazione (motrice+rimorchio) superi 3500 chilogrammi e fino a 4250 kg, è richiesto il superamento di una prova di capacità e comportamento (esame di guida) su veicolo specifico. In caso di esito positivo è rilasciata una patente di guida che con un apposito codice comunicatorio ("96") indica che il titolare può condurre tali complessi di veicoli. A titolo di esempio, se la motrice ha una massa di 2750 kg e il rimorchio pesa fino a 750 kg non occorre sostenere la specifica prova di capacità e comportamento, mentre se la motrice ha una massa di 2750 kg e il rimorchio di 800 kg occorre sostenere la specifica prova d'esame. • Macchine agricole. • Macchine operatrici non eccezionali.</p>
<p>BE 18 anni</p>	<p>Un insieme composto da un veicolo adatto alla prova per la categoria B e un rimorchio con massa limite di almeno 1000 kg, capace di sviluppare una velocità di almeno 100 km/h e non rientrante, in quanto insieme, nella categoria B; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della motrice; il cassone può anche essere leggermente meno largo della motrice, purché, in tal caso, la visione posteriore risulti possibile soltanto attraverso gli specchietti retrovisivi esterni di quest'ultima; il rimorchio deve essere presentato con un minimo di 800 kg di massa totale effettiva (3) (4).</p>	<p>Un insieme composto da un veicolo adatto alla prova per la categoria B e un rimorchio con massa limite di almeno 1000 kg, capace di sviluppare una velocità di almeno 100 km/h e non rientrante, in quanto insieme, nella categoria B; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della motrice; il cassone può anche essere leggermente meno largo della motrice, purché, in tal caso, la visione posteriore risulti possibile soltanto attraverso gli specchietti retrovisivi esterni di quest'ultima; il rimorchio deve essere presentato con un minimo di 800 kg di massa totale effettiva (3) (4).</p>	<p>Nessuna modifica rispetto alla Direttiva 2006/126/CE</p>	<p>rimorchio: massa massima autorizzata ≤ 3500 kg massa limite ≥ 1000 kg massa per l'esame ≥ 800 kg massa massima autorizzata ≤ 3500 kg larghezza e altezza cassone = larghezza e altezza motrice</p> 	<p>Complessi di veicoli composti da una motrice della categoria B e da un rimorchio o semirimorchio: questi ultimi devono avere massa massima autorizzata non superiore a 3500 kg.</p>
<p>C1 18 anni</p>	<p>Raggiunta l'età di 21 anni permane il limite della massa di 7500 kg.</p>	<p>Un veicolo di categoria C1, con massa limite pari o superiore a 4000 kg, lunghezza pari o superiore a 5 m, capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; esso deve disporre di ABS e deve essere dotato dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85 e successive modificazioni; lo spazio di carico deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della cabina.</p>	<p>Nessuna modifica rispetto alla Direttiva 2006/126/CE</p>	<p>lunghezza ≥ 5m vel. min. 80 km/h ABS + cronotachigrafo larghezza e altezza cassone = larghezza e altezza cabina</p> 	<p>Autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D, la cui massa massima autorizzata è superiore a 3500 kg, ma non superiore a 7500 kg, progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri oltre al conducente; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non sia superiore a 750 kg.</p>

<p>C1E 18 anni</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Raggiunta l'età di 21 anni permane il limite della massa di 12000 Kg. • Abilita anche alla BE. 	<p>Un insieme composto da un veicolo adatto alla prova per la categoria C1 e un rimorchio con massa limite pari o superiore a 1250 kg, con lunghezza complessiva pari o superiore ad 8 m e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della motrice; il cassone può anche essere leggermente meno largo della motrice, purché, in tal caso, la visione posteriore risultasse possibile soltanto attraverso gli specchietti retrovisori esterni di quest'ultima; il rimorchio deve essere presentato con un minimo di 800 kg di massa totale effettiva (3).</p>	<p>Nessuna modifica rispetto alla Direttiva 2006/126/CE</p>	<p>rimorchio: massa limite \geq 1250 kg massa per l'esame \geq 800 kg lunghezza \geq 8 m vel. min. 80 km/h larghezza e altezza cassone = larghezza e altezza motrice</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria C1 e da un rimorchio o da un semirimorchio la cui massa massima autorizzata è superiore a 750 kg, sempre che la massa autorizzata del complesso non superi 12000 kg. • Complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria B e da un rimorchio o da un semirimorchio la cui massa autorizzata è superiore a 3500 kg, sempre che la massa autorizzata del complesso non superi 12000 kg.
<p>C 21 anni</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Si consegue all'età di 21 anni (18 se si iscrive a un corso cqc) • Abilita anche alla C1. 	<p>Un veicolo di categoria C, con massa limite pari o superiore a 12000 kg, lunghezza pari o superiore a 8 m, larghezza pari o superiore a 2,40 m, capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; il veicolo deve disporre di ABS, di un cambio dotato di almeno 8 rapporti per la marcia avanti, nonché dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85 e successive modificazioni; lo spazio di carico deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della cabina; il veicolo deve essere presentato con un minimo di 10000 kg di massa totale effettiva (3).</p>	<p>Un veicolo di categoria C, con massa limite pari o superiore a 12000 kg, lunghezza pari o superiore a 8 m, larghezza pari o superiore a 2,40 m e in grado di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; il veicolo deve disporre di ABS, di un cambio che prevede la selezione manuale delle marce da parte del conducente, nonché dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85; lo spazio di carico deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della motrice; il veicolo deve essere presentato con un minimo di 10000 kg di massa totale effettiva (3);k</p>	<p>massa limite \geq 12000 kg massa per l'esame \geq 10000 kg lunghezza \geq 8 m vel. min. 80 km/h ABS + cronotachigrafo+ cambio manuale larghezza e altezza cassone=larghezza e altezza cabina</p> 	<p>Autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D, la cui massa massima autorizzata è superiore a 3500 kg, progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri oltre al conducente; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg.</p>
<p>CE 21 anni</p>	<p>Abilita anche alla C1E, BE e alla DE (qualora il titolare possieda già anche la patente D).</p>	<p>Un autoarticolato o un insieme composto da un veicolo adatto alla prova per la categoria C e un rimorchio di lunghezza pari o superiore a 7,5 m; nei due casi la massa limite deve essere superiore a 20000 kg, la lunghezza complessiva pari o superiore ai 14 m e la larghezza pari o superiore ai 2,40 m; i veicoli devono essere capaci di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h e devono disporre di ABS, di un cambio dotato di almeno 8 rapporti per la marcia avanti, nonché dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85 e successive modificazioni; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della motrice; il veicolo deve essere presentato con un minimo di 15000 kg di massa totale effettiva (3).</p>	<p>Un autoarticolato o un insieme composto da un veicolo adatto alla prova per la categoria C e un rimorchio di lunghezza pari o superiore a 7,5 m; nei due casi la massa limite deve essere pari o superiore a 20000 kg, la lunghezza complessiva pari o superiore ai 14 m e la larghezza pari o superiore ai 2,40 m; i veicoli devono essere capaci di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h e devono disporre di ABS, di un cambio che prevede la selezione manuale delle marce da parte del conducente, nonché dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85; lo spazio di carico deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della motrice; il veicolo deve essere presentato con un minimo di 15000 kg di massa totale effettiva (3).</p>	<p>rimorchio: lunghezza \geq 7,5 m complesso: massa limite \geq 20.000 kg massa per l'esame \geq 15.000 kg lunghezza \geq 14 m larghezza \geq 2,40 m vel. min. 80 km/h larghezza e altezza cassone=larghezza e altezza motrice ABS + cronotachigrafo+ cambio manuale</p> 	<p>Complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria C e da un rimorchio o da un semirimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg.</p>
<p>D1 21 anni</p>	<p>Raggiunta l'età di 24 anni permane il limite della lunghezza (8 metri) e del numero dei posti (16+conducente).</p>	<p>Un veicolo di categoria D1, con massa limite pari o superiore a 4000 kg, lunghezza pari o superiore a 5 m e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; esso deve essere dotato dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85 e successive modificazioni.</p>	<p>Nessuna modifica rispetto alla Direttiva 2006/126/CE</p>	<p>massa limite \geq 4000 kg lunghezza \geq 5 m vel. min. 80 km/h cronotachigrafo</p> 	<p>Autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di non più di 16 persone oltre al conducente e aventi una lunghezza massima di 8 metri; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg.</p>

<p>D1E 21 anni</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Raggiunta l'età di 24 anni permane il limite della lunghezza della motrice (8 metri) e dei posti (16+conducente). • Abilita anche alla BE. 	<p>Un insieme composto da un veicolo adatto alla prova per la categoria D1 e un rimorchio con massa limite pari o superiore a 1250 kg e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza di almeno 2 m; il rimorchio deve essere presentato con un minimo di 800 kg di massa totale effettiva (3).</p>	<p>Nessuna modifica rispetto alla Direttiva 2006/126/CE</p>	<p>rimorchio: massa limite \geq 1250 kg larghezza \geq 2,40 m vel. min. 80 km/h larghezza cassone \geq 2m</p> 	<p>Complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria D1 e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata è superiore a 750 kg.</p>
<p>D 24 anni</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Si consegue all'età di 24 anni (21 anni se ci si iscrive ad un corso cqc). • Abilita anche alla D1. 	<p>Un veicolo di categoria D, di lunghezza pari o superiore a 10 m, di larghezza pari o superiore a 2,40 m e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; deve disporre di ABS e deve essere dotato dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85 e successive modificazioni.</p>	<p>Nessuna modifica rispetto alla Direttiva 2006/126/CE</p>	<p>lunghezza \geq 10 m larghezza \geq 2,40 m vel. min. 80 km/h ABS + cronotachigrafo</p> 	<p>Autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di più di otto persone oltre al conducente; a tali autoveicoli può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg.</p>
<p>DE 24 anni</p>	<p>Abilita anche alla D1E, BE</p>	<p>Un insieme composto da un veicolo adatto alla prova per la categoria D e un rimorchio con massa limite pari o superiore a 1250 kg, di larghezza pari o superiore a 2,40 m e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza di almeno 2 m; il rimorchio deve essere presentato con un minimo di 800 kg di massa totale effettiva (3).</p>	<p>Nessuna modifica rispetto alla Direttiva 2006/126/CE</p>	<p>rimorchio: massa limite \geq 1250 kg massa effettiva \geq 800 kg larghezza \geq 2,40 m vel. min. 80 km/h largh. cassone \geq 2m</p> 	<p>Complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria D e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata supera 750 kg.</p>

Informazioni Generali

Qualsiasi categoria di patente è valida per la guida dei veicoli della categoria AM.

Ai titolari (maggioresse) di patente AM o B1 si applica lo stesso principio del raddoppio dei punti decurtati previsto per i neopatentati, titolari di patente A1, A2, A o B.

I limiti di velocità ridotti (100 km/h sulle autostrade e 90 km/h sulle strade extraurbane principali) decurtati previsti per i neopatentati (patente di categoria B) si applicano anche ai titolari di patente A2, A e B1. 1 kW equivale a 1,36 CV, mentre 1 CV equivale a 0,735 kW, pertanto: 4 kW=5 CV, 11 kW=15 CV, 15 kW=20 CV, 20 kW=27 CV, 25 kW=34 CV, 35 kW=48 CV, 40 kW=54 CV, 50 kW=68 CV, 70 kW=95 CV.

Note:

- (1) L'Italia può decidere di applicare ai veicoli della categoria A1, A2 e A, utilizzati per gli esami di guida, una tolleranza di 5 cm³ sotto la cilindrata minima prescritta; quindi, la cilindrata di 120 cm³ si ridurrebbe a 115 cm³, quella di 400 cm³ a 395 cm³ e quella di 600 cm³ a 595 cm³.
- (2) La patente di categoria B1, essendo una categoria comunitaria opzionale, comunque recepita nel diritto interno, comporta la facoltà e non l'obbligo per l'autoscuola di dotarsi di tale mezzo (quadriciclo pesante).
- (3) Le prescrizioni relative al carico dei veicoli utilizzati per gli esami di guida sono cogenti (cioè obbligatorie), a far data dal 1° luglio 2013.
- (4) Il complesso di veicoli per il conseguimento della patente di guida della categoria BE non costituisce dotazione obbligatoria per l'autoscuola.

I nuovi esami delle patenti A

fonti: Circolare - 29/01/2013 - Prot. n. 2459 - Conseguimento delle patenti di guida delle categorie A1, A2 ed A, Circolare - 29/01/2013 - Prot. n. 2612 - Condizioni di sicurezza per conseguimento delle patenti A1, A2, A, Decreto Ministero dei Trasporti - 08/01/2013 - Conseguimento delle patenti A1, A2, A


Come è noto, le modalità degli esami per essere abilitati a guidare una moto sono cambiate. E' stata introdotta una fase preliminare dove si verifica se il candidato sia in grado di prepararsi a una guida sicura, e sono state inserite nuove manovre da eseguire nella prova su pista. Per motivi di sicurezza, è stato specificato che le manovre che in teoria si dovrebbero fare alla velocità minima di 50 km/h, in realtà, ed in via transitoria, si fanno a 30 km/h. In base a tutto quello che è stato disposto dal Ministero nelle ultime settimane, si sono realizzati i seguenti schemi, proporzionati ed in scala.

Legenda	
	Cono
	Circuito
	Area di sicurezza
	Indicazioni normativa
	Indicazioni normativa di sicurezza
	Indicazioni SIDA
	Svolgimento della prova
	Area di sicurezza (in attesa di chiarimenti)


PROVE DI EQUILIBRIO A VELOCITÀ RIDOTTA



Il candidato dovrà effettuare un percorso, a velocità ridotta, lasciando alternativamente, da una parte e dall'altra ciascuno dei 5 coni, scostandosi da essi il meno possibile, ovvero rimanendo all'interno del corridoio; quindi dovrà descrivere, a velocità ridotta e nel modo più regolare possibile, un percorso avvolgente il cono posto inizialmente e collocato all'interno della zona delimitata dai 5 coni aggiunti.



◀ A1



◀ A2, A



Penalizzazioni:

- a) abbattere uno o più coni;
- b) saltare un cono, omettendo di svolgere il percorso che parzialmente deve avvolgerlo;
- c) allontanarsi eccessivamente dai coni o oltrepassare la segnaletica orizzontale;
- d) effettuare la curva in modo irregolare nel tracciato;
- e) mettere un piede a terra;
- f) impiegare un tempo eccessivo;
- g) coordinare in modo irregolare la guida dimostrando scarsa abilità.




Allegato A al Decreto del 08/01/2013 (articolo 2, comma 1, lettera b)

PASSAGGIO IN CORRIDOIO STRETTO




Il candidato deve percorrere il corridoio delimitato dai coni (30 metri) ad una velocità di almeno 30 km/h.



▲ A1

▼ A2, A



Penalizzazioni:

- abbattere uno o più coni;
- mettere un piede a terra;
- oltrepassare la segnaletica orizzontale;
- non raggiungere la velocità stabilita




Allegato B al Decreto del 08/01/2013
(articolo 2, comma 1, lettera c)


SUPERAMENTO OSTACOLO



Il candidato percorre il corridoio marciando a velocità non inferiore a 50 km/h (per motivi di sicurezza e in via transitoria, a 30 km/h) e in corrispondenza dei 2 coni posti a 15 metri dal rettangolo, adegua la velocità, affronta l'ostacolo rappresentato dal quadrato, superandolo indifferentemente a destra o a sinistra, senza uscire dai limiti del rettangolo e rimettendosi nel corridoio di uscita.



▲ A1



▲ A2, A



Penalizzazioni:

- toccare e/o abbattere i coni o uscire dal loro allineamento;
- rallentare prima di superare i coni posti a 15 metri dal rettangolo;
- coordinare in modo irregolare la guida dimostrando scarsa abilità;
- non riuscire a riprendere la traiettoria in uscita dal rettangolo oltrepassando la segnaletica orizzontale



Allegato C al Decreto del 08/01/2013 (articolo 2, comma 1, lettera d)

PROVE DI FRENATA



Il candidato, partendo dall'inizio della base di 60 metri per A1 e 44 m per A-A2, deve arrestare il veicolo in modo che la ruota anteriore superi il primo allineamento, ma non il secondo. La prova è ripetuta per due volte. La seconda prova è effettuata ad una velocità di almeno 50 km/h (per motivi di sicurezza e in via transitoria, la velocità è di 30 km/h) utilizzando sia il freno anteriore che posteriore.



▲ A1

▼ A2, A



Penalizzazioni:

- arrestare il motoveicolo con la ruota anteriore che non ha superato il primo allineamento;
- arrestare il motoveicolo con la ruota anteriore che ha superato il secondo allineamento;
- coordinare in modo irregolare la guida dimostrando scarsa abilità.



Allegato D al Decreto 08/01/2013 (articolo 2, comma 1, lettera e)

SIDA GUIDA RAPIDA CQC

4 software in un unico prodotto per gestire in modo completo l'aggiornamento professionale e la formazione iniziale dei conducenti.



programma per il conseguimento della **CQC iniziale**

programma completo per il **rinnovo CQC**

+ corso completo per il **recupero punti della CQC**

SIDA CRONO: software dedicato all'utilizzo del cronotachigrafo digitale

SIDA CRONO



Il software realizzato da SIDA in collaborazione con VDO (azienda internazionale leader nella produzione di tachigrafi digitali) dedicato alla conoscenza ed all'utilizzo pratico del cronotachigrafo digitale.




Contiene un vero e proprio tachigrafo virtuale a disposizione del docente, che può intervenire attivamente nella gestione del tempo e sulla stampa dinamica

SIDA CRONO rende le lezioni più interessanti e professionali.

Fornisce al conducente informazioni di immediato utilizzo nella pratica quotidiana.





- Info Data** - Dal Zotto Giuseppe
uff. 0424/500216
giuseppe@infodataweb.com
- Lenna Francesco**
uff. 0427/2104 cell. 329/4364684
francesco.lenna@lenna.it
- TP Consulting** - Ing. Gentile Gaetano
uff. 051/6269101 cell. 327/8262018
commerciale@servizi-imprese.it



La sede Sida AutoSoft Multimedia srl




Piscitello Rosanna
cell. 335/5755379
r.piscitello@patente.it

Tecnoall - Paba Davide
cell. 339/2836201
info@tecnoall.it

GLO.B.U.S - Bruni Federico
uff. 055/242846
info@globusnet.it

Moroni Matteo
cell. 335/5755378
m.moroni@patente.it



Ethere - Ferdinando Pavesi
uff. 0881/724849 cell. 338/3265111
info@ethere.it

Marseglia srl - Marseglia Francesco
uff. 0823/846398 cell. 335/8178003
www.marsegliasrl.it
amministrazione@marsegliasrl.it

ERMES - Albano Corrado
tel./fax 099 7796733
bremal@tin.it

Mc Office - Capparone Marco
uff. 081/7576475 cell. 392/3053885
mcoffice.sida@virgilio.it

Studio Sat - Satolli Renato
uff. 070/2343719 cell. 333/2516330
satollirenato@tiscali.it

M&G Informatica - Maiorana Marco
uff. 095/221838 fax 095/7335632 cell. 320/6248004
www.mginformatica.biz - info@mginformatica.biz
Numero verde gratuito: 800 910 543



La nostra rete di assistenza e consulenza IN TUTTA ITALIA